

Data 16 GEN. 2015

Prot. 166

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 2/Rif del 14 Gennaio 2015

* * * * *

Il Presidente della Regione Siciliana

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";
- Visto il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze con contingibili ed urgenti emesse "(...) Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini";
- Visto l'articolo 200 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale prevede che la gestione integrata dei rifiuti sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali;
- Vista la L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008 e ss.mm.ii. ed il relativo decreto di attuazione adottato con D.P. Reg. n. 12/09;
- Vista la L.R. 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto l'art. 45 comma 6 della L.R. n. 11 del 12 maggio 2010;
- Visto l'art. 3, comma 2 della L. R. n. 1 del 7 gennaio 2011;
- Visto l'art. 11, commi 64, 65, 66, 67 e 68 della L.R. n. 26 del 9 maggio 2012;
- Visto il D.P. Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali;
- Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della L.R. n. 49 del 12 settembre 2012;
- Viste le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;
- Vista la Direttiva Assessoriale in materia di gestione dei rifiuti n. 42575 del 28 ottobre 2013 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Visto l'Accordo Quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013 nonché dal conseguente incontro del 19 settembre 2013;



Considerato che l'art. 19, comma 2 *bis*, della L.R. n. 9/2010, prevede: "(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione(...)";

Considerato che l'art. 19, comma 12, della L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. prevede: "Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite";

Tenuto conto che ad oggi, in virtù degli interventi sostitutivi attivati dall'Assessorato regionale competente ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii, sono state costituite tutte le S.R.R. nel territorio della Regione Siciliana anche se, ad oggi, non risultano ancora individuati i nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti e quindi le S.R.R. non risultano pienamente operative;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 27 settembre 2013 che esplica la sua efficacia sino al 15 gennaio 2014;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2014 con la quale sono stati reiterati gli effetti dell'Ordinanza n. 8/Rif /2013 sino al 20 aprile 2014;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 29 aprile 2014 con la quale sono stati reiterati gli effetti dell'Ordinanza n. 8/Rif /2013 sino al 30 settembre 2014;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/rif del 26 settembre 2014 con la quale sono stati reiterati gli effetti della Ordinanza n. 8/rif/2013 sino al 15 gennaio 2015;

Viste le relazioni predisposte dai commissari straordinari di nomina regionale nelle quali si evince che la quasi totalità delle SS.RR.RR. non è in condizione di poter procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 9/2010;

Considerato che la quasi totalità delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti ha posto in essere gli atti previsti dalla normativa vigente per l'avvio operativo delle stesse solo a seguito di diffide operate dagli stessi Commissari straordinari nominati in forza della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/rif del 26 settembre 2014;

Ritenuto che la quasi totalità della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti non ha ancora provveduto all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art. 15 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9;

Ritenuto che ad oggi la quasi totalità dei Comuni in forma singola o associata, che hanno ricevuto l'approvazione dei relativi piani di intervento, non ha ancora provveduto all'affidamento del servizio in conformità alla previsione ai sensi dell'art. 5, comma 2 *ter* della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9;

Considerato che la mancata prosecuzione dell'attuale forma speciale di gestione, attuata con le suddette ordinanze, comporterebbe, in alcune aree del territorio, la impossibilità di assicurare i servizi di gestione integrata con conseguenti rischi per la salute pubblica e per l'ambiente;

Considerato che sono di competenza del Presidente della Regione l'attuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie in tutto il territorio regionale;

Considerata l'urgente ed imprescindibile necessità di continuare a garantire, in alcune aree del territorio regionale, la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario per vigilare sia sulla gestione sia sulle procedure necessarie per addvenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art 15 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010;



Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti e le necessità di reiterare la ordinanza contingibile ed urgente n. 8/Rif del 27 settembre 2013 e seguenti proroghe emesse dal Presidente della Regione Siciliana, ai fini del preminente interesse pubblico di scongiurare un grave pericolo di compromissione della salute pubblica e dell'ambiente non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con misure ordinarie;

Considerato che i termini di vigenza della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana consentono la reiterazione degli effetti dell'ordinanza n. 8/Rif/2013 della stessa, constatato che il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 consente la possibilità di reiterare gli effetti per un periodo non superiore a diciotto mesi;

Considerato che ad oggi non sono intervenute modifiche legislative e pertanto "(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione(...)";

Considerato che è necessario dare continuità al servizio di gestione dei rifiuti nei vari territorio comunali;

Ritenuto essenziale che il presidente della Regione Siciliana agisca affinché possano essere adottate tutte le misure necessarie per il superamento della situazione di criticità a livello regionale che si verrebbe a creare;

Ritenuto che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

Visto il parere tecnico – sanitario dell'Assessorato alla sanità richiesto ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

ORDINA

nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di reiterare gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 27 settembre 2013 e successive proroghe, salva diversa disposizione del presente provvedimento, e a far data dal 16 gennaio 2015 e sino al 30 giugno 2015 in deroga agli articoli 14 e 19 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

Articolo 1

I commissari straordinari nominati, con successivo decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, dovranno:

- 1) garantire la continuità del servizio nei termini e nei modi disposti nella Ordinanza n. 8/Rif del 27 settembre 2013;
- 2) vigilare che gli enti ordinariamente competenti predispongano tutti gli atti necessari per assicurare con la massima urgenza il passaggio delle competenze alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti (cc.dd. S.R.R.) o ai Comuni in forma singola o associata in conformità a quanto previsto dalla Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii., dalle direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità nonché dall'Accordo quadro sottoscritto con le OO.SS. il 06 agosto 2013, segnalando all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti eventuali inottemperanze;
- 3) verificare con la massima urgenza l'avvenuta presentazione dei piani d'ambito e delle dotazioni organiche nel rispetto di quanto previsto in particolare dagli articoli 7, 10 e 19 della L.R. n. 9/2010, segnalando all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti eventuali inottemperanze;
- 4) verificare con la massima urgenza l'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in capo alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e/o dei Comuni in forma singola o associata, segnalando all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti eventuali inottemperanze.



Articolo 2

L'efficacia dei provvedimenti dirigenziali di autorizzazione, in essere alla data odierna, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge Regionale n. 9/2010 e di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante della presente ordinanza, è prorogata fino alla data del 15 febbraio 2015, salvo successiva diversa determinazione.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture della Regione Siciliana, alle Società e Consorzi d'ambito, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale, alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana, CCIAA del territorio regionale, all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, all'Assessore Regionale alla Sanità, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Palermo, li 14 gennaio 2015

Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rosario Crocetta', written over a horizontal line.